

L'ISTRIA

Esce una volta per settimana il Sabbato. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzione. — L'abbonamento non va pagato ad altriche alla Redazione.

Archivio di Capodistria.

La città che durante il dominio dei patriarchi di Aquileja fu la metropoli dell'Istria e fu detta anche Capo d'Istria, in luogo di Pola; che durante il dominio veneto, il primo austriaco e l'italico, quindi per serie di molti secoli dall'anno 1200 al 1810 fu la centrale dell'Istria patriarchina e veneta, e fu centro di coltura e di sapere, in preferenza ad altre, la città di Giustinopoli non è ricca di monumenti cartacei del medio tempo. Quell'archivio che dovrebbe avere esistito dei marchesi Governatori a' tempi del governo patriarchino, per fede del Petronio fu trasportato a Venezia, ove inutilmente abbiamo fatto ricerca.

Allorquando i veneti l'ebbero nel 1278 e vi mandarono podestà in nome loro, non fu tosto centro di governo, che anzi il *Paisnatico* che risedeva dapprima in S. Lorenzo per una parte dell'Istria ed in Grisignana per l'altra, poi in Raspo, fu affidato al podestà di Capodistria appena nel 1595; appena nel 1584 creavasi in Capodistria il così detto Magistrato, del Podestà e di due consiglieri, divenuto seconda istanza politica giudiziaria e penale della provincia; nel 1567 il podestà aveva avuta giurisdizione contenziosa feudale; così che gli archivi delle magistrature venete di Capodistria sarebbero dei tempi moderni dal 1500 in poi.

La serie dei vescovi propri di Capodistria cessa nell'ottavo secolo e rivive soltanto nel 1186, durata quella diocesi per tutto questo tempo in governo dei vescovi di Trieste, le di cui carte andarono pressochè tutte perdute. Le condizioni di quel vescovato si mostrano diverse da quelle degli altri istriani; la finanza episcopale dovette crearsi di riuovo nel 1186 e con elementi affatto novelli, così che deve dirsi cessata interamente l'antica pianta. Le carte posteriori alla restituzione dell'episcopato e che sarebbero del secolo XIII e XIV furono nel 1413 per ordine del principe veneto portate in deposito nel Castel Leone, e non più se ne ebbe nuova.

Il comune di Capodistria, checchè sia stato detto e scritto in contrario non ebbe l'autopolitia completa che durante il governo patriarchino, che concedette i podestà pel civile e penale maggiore, e larghezza di proprio governo, ristretta la carica di Gastaldo a cose piuttosto di finanza; ed appena nel secolo XIII progrediente ebbe impianto quel reggimento proprio di municipio, al quale tutte le città in pari condizione dovettero i vicedomini,

gli archivi, i libri degli statuti e quella giurisprudenza che volle la sapienza legale, ed i documenti a norma del diritto, piuttostochè il nudo, incerto, silenzioso possesso, le presunzioni ed i giudizi di probabilità. Ma Capodistria caduta in disgrazia del principe veneto per diffalte, come pare di parecchi nobili, propensi o all'antico padrone, od a stato libero perdette l'autopolitia, e l'uso delle proprie leggi, così che queste riebbero appena nel 1394, quelle appena nel 1403 dogante Michele Steno, non però nell'antica estensione; per cui anzi che rivissuto l'antico consiglio municipale, altro se ne formò, nel quale prendeva parte attiva e passiva lo stesso principe. Ed è ben a credersi che le carte delle precedenti libertà municipali divenissero malgradite al principe, spiacevoli al comune, e di quelle non si tenesse conto, rimasto l'archivio intatto per le cose di diritto civile, ricominciato per quelle di diritto pubblico; delle leggi municipali civili ed amministrative se ne ordinava nel 1422 la riforma, dogante Tomaso Mocenigo; delle penali non occorre perchè vivevano le leggi venete siccome unica norma; unico esempio in tutta la provincia.

Le quali cose si ricordano da noi, perchè ci paio no rendere ragione di una raccolta veduta nell'archivio municipale, nella quale si concentrano per così dire le carte tutte dell'archivio. È questa una raccolta di ducali copiate in volume di pergamena al quale fanno seguito altri volumi non sappiamo poi se completa la serie dal doge Francesco Foscari al doge Lodovico Manin. La quale raccolta ci sembra dover contenere cose assai propizie alla storia, ed al diritto pubblico della provincia. Imperciocchè essendo stato Capodistria la metropoli governativa dell'Istria, ed in ogni tempo uno dei precipui reggimenti, le ordinanze generali del principe, certamente vennero a di lei notizia, e speriamo che la raccolta non sia stata ristretta alle cose strettamente municipali. Non abbiamo veduto ducali in spedizione originale, neppure una, di che non sapremmo dare ragione, nè quella che spontanea si affaccia vogliam dirla.

Non abbimmo veduto i libri autentici degli statuti municipali nè i più antichi, nè quelli siffatti e che servirono alla stampa del libro delle leggi, impresso nel 1668 in Venezia. Quand'anche non si avessero testimonianze indubbie dell'esistenza di siffatti libri nel secolo XIV, del testo cioè e delle riformazioni; la sola lettura del testo dei primi libri dello statuto stampato manifesta come sia in gran parte dettato del secolo XIII e XIV, in prolungata serie di addizioni e correzioni; anzi dettato formatosi occasionalmente a corpo, anzichè pre-

concetto sistematicamente, come vedemmo di altri statuti istriani. Ora il testo primitivo nelle addizioni e correzioni mostrerebbe nella decorrenza degli anni in quale successivo modo si sviluppavano nel comune la ragione civile e la ragione di Governo municipale; e mostrerebbe poi quale fosse il diritto, quale la procedura penale, che rimane del tutto ignota. Il che poi non è di lieve momento, imperciocchè le città secondarie e le castella dell'Istria, venute repentinamente a libertà, nel volere proprie leggi statutarie, non vollero in risultato che copiare quelle; di altri luoghi di simili condizioni, per cui quegli statuti secondari si direbbero più veramente legge comune; mentre all'invece la municipalità di primo ordine, fra cui deve collocarsi Capodistria al riordinare il loro governo nel secolo XIII serbavano tradizioni, e tracce di libertà municipale più antica, travolta nella deiezione dei tempi, sopraffatta dal principio baronale, e nel rifare il reggimento e le leggi amministrative e le penali, e le modificazioni al civile universale, presero a calcolo non solo le antiche cose, ma le esigenze speciali del nuovo ordine di cose, applicandovi quella sapienza che è più facile a trovarsi nella città che nelle castella, non fosse altro, per le maggiori contingenze di vita attiva e svariata. Le addizioni, le correzioni contengono bellissime indicazioni di persone, di luoghi, di circostanze, delle quali la vita non ha d'uopo di serbarne memoria nelle nuove compilazioni, perchè di cose meramente transitorie; ma perciò appunto appartengono alla storia.

E noi vorremmo credere che siffatti libri originali degli statuti divenuti non troppo accetti, nell'ultima rifazione delle leggi si desiderassero, forse allora tolti a pubblica ispezione, e per buona ventura riparassero in mani private, e vi durassero per la stabilità delle famiglie. Però, ora che quelle antiche cose possono dare ammaestramenti, non così modelli da seguire, o ricordanze che risvegliano desiderii, la ricomparsa di quei libri sarebbe opera di bel merito.

La gentilezza del nobile sig. Nicolò de Madonizza, podestà di Capodistria, per la quale ci fu aperto il vecchio archivio, volle mostrarsi nella comunicazione di un suo codice cartaceo del 1570 di mano del monaco di S. Nicolò del Lido di Venezia, D. Nicola Littorini, al quale il monastero aveva dato incarico di copiare le pergamene che trattavano dei possessi di quel monastero in S. Nicolò d'Oltra di Capodistria. L'ordine dato al monaco registrato nella seconda pagina era: *Si transcriberanno de verbo ad verbum: con quella maggior fedeltà: non altrimenti che se fossero cose sagre: et di Dio.* Ed il monaco le trascrisse con tale esattezza che si direbbe avere l'originale dinanzi; con tale esattezza da essere certi non avere egli descritto se non da carte originali.

È un codice in quarto grande di carte 190 di pagine 350, a carattere regolare e minuto, ad inchiostro metallico che corrode la carta; con indice, e prefazione del copista, ottimamente conservato, all'infuori di una carta che manca per una metà trasversale; contiene titoli di acquisto delle possessioni che il monastero di S. Nicolò del Lido di Venezia aveva nella diocesi giustinopolitana. Ed era questo codice di proprietà di quel monastero. Nel 1769. il Principe veneto aveva soppresso il

monastero di S. Nicolò d'Oltra o di S. Appollinare, appendice di quello del Lido, e venduti i beni, con questi passò il codice a dimostrazione dei titoli, nella nobile famiglia de Madonizza. Il quale procedere del governo veneto nella vendita dei conventi, ci fa sperare che altrettanti codici si conservino presso gli acquirenti di altri beni di claustrali, e come dal codice Madonizza si hanno bellissimo documenti, così se ne possono trarre anche da altri. Siffatti codici suppliscono il difetto degli originali; il tempo di dubitare della sincerità di atti antichi è passato insieme colla ignoranza della critica per riconoscerli genuini; il tempo di sospettare falsità in ogni carta proveniente da claustrali, ha cessato col sorgere della critica diplomatica, la quale non ha poi motivo di essere più facile coi laici; il tempo di credere troppo o di nulla credere dovrebbe cedere alla luce storica.

La gentilezza del possessore volle che il codice ci venisse dato ad uso; e noi a mostrargliene grato animo, non ci limitiamo a parole di grazie, ma diamo parte al pubblico di quattro documenti.

Il primo dei quali dell'anno 1072 registra la donazione della chiesa di S. Apollinare nella contrada di Gasello o di Oltra colle terre, e con quanto avrebbe in seguito acquistato, fatta dal prete *Remedio* di consenso del suo vescovo Adalgero, senza del quale nessuna alienazione sarebbe stata valida. Così che la notizia che si aveva del modo col quale S. Apollinare venne in dominio del monastero di S. Nicolò del Lido nel porto di Venezia era sincera; però non il vescovo era il principale donatore, sibbene un prete; il vescovo concedeva all'abate di S. Nicolò del Lido la consacrazione della chiesa e degli altari (futura), riteneva peraltro il diritto di punizione delle persone ecclesiastiche che sarebbero inviate a quella chiesa.

Interveniva alla donazione *Giovanni* avvocato, tanto per ciò che donava il prete *Remedio*, quanto per l'assenso al dono fatto dal vescovo. Il quale ufficio di avvocato, non è già quello di consultore legale, o di Causidico, ma era piuttosto l'ufficio di economo della chiesa, ufficio ambito da cospicue persone, che aveva cura non solo della suprema economia, dei beni della chiesa, ma esercitava per la chiesa quei poteri pubblici che per le leggi d'allora spettavano ai possidenti di latifondi, od ai baroni sieno maggiori o minori. Nè prestavano questo ufficio per sola onorificenza, ma avevano redditi; e questi che essere dovevano i tutori degli interessi profani della chiesa, frequentemente per prepotenza ne divennero gli oppressori, formando e mantenendo quasi propria baronia o quasi stato, le baronie che erano del clero. Il nome venne in tempi recentissimi rinnovato in Istria per le chiese inferiori, nei così detti *Foggetici* che è voce storpiata di avvocato.

Il vescovo è bensì di Trieste, ed è l'Adalgero noto anche altrimenti, ma egli agiva siccome commendatario della chiesa vescovile di Capodistria, siccome deve dirsi dal luogo di segnatura di quella carta, che altrimenti sarebbe stata rogata in Trieste, luogo di residenza del vescovo, del quale non potrebbe facilmente volersi che siesi recato sul luogo, unicamente per segnarla. Abbiamo veduto in altri diplomi dei vescovi di Trieste mentre

erano commendatarii di Capodistria, come per gli atti relativi all'una diocesi sentissero l'uno dei capitoli, non già a scelta ma secondo il territorio, e l'uno degli avvocati, e si servissero del ministero di uno degli arcidiaconi, dacchè ogni diocesi aveva proprie istituzioni, unico il vescovo che fosse comune ad ambedue. Notiamo come nel diploma per Santo Apollinare nonchè l'intervento dell'arcidiacono, e notiamo come fino da allora esistesse una fraterna di S. Giusto, che riteniamo di Trieste, la quale avea beni in Gasello.

Del quale Santo Apollinare, se fosse il ravennate, od il triestino nol sapremo dire; non è probabile che non sia cessata la memoria se il santo onorato fosse diacono o vescovo, il che basta a risolvere il quesito; che e per l'uno e per l'altro vi sono motivi di averlo in culto speciale; il ravennate perchè trattenutosi qualche tempo in Aquileja, il triestino perchè uno dei martiri primi in tempo di questa santa chiesa; ed i martiri triestini ebbero onore in tutta Istria, come S. Giusto e Sergio, e Servolo, quelli in Albona, questo in Buje. Ancor una cosa diremo prima di passare ad altro diploma, ed è del nome di Gasello, che noi crediamo diminutivo di Gaso. Parecchie voci antiche di lingua certamente italica, ora dismesse sono in Istria attribuite quei nomi propri a località, od a contrade, i quali nomi si riscontrano costantemente pressochè in tutte le città, e delle quali inutilmente o con difficoltà abbiamo cercato la significazione. Delle quali citeremo alcune — *Bagnoli*, che è di Trieste, di Dignano o piuttosto di Pola nell'antica estensione, di Rovigno, della Vallarsa, e sempre in luoghi che sembrano agro colonico romano — *Mugile*, *Musil*, *Musiela* dappertutto — *Mugia* che sembra essere stato barena o terreno marino — *Zudecca* della quale non più dubitiamo essere stato luogo per concia di pelli — *Asio* che sembra identico con *postisie* — *Arno* che significa cavità in monte — *Frattra* che sembra luogo frequente di alberi più a diletto che ad altro, e questo di *Gaso* che vidimo anche scritto *Yas*. E queste voci dovrebbero unirsi alle tante altre che non sono di lingua nobile italiana, *piagio*, *calle* per strada, *chia* per strada saliente, *pozzoli* per sorgive minori, *aguaro* per fossato, e tante altre di che non abbiamo più memoria, e le mille altre che ignoriamo, e che sarebbero bel tesoro di lingua antica. Ma ritornando al *Gaso*, e *Gasello*, rileviamo la voce, confessiamo di non saperne il significato.

Secondo in tempo, dei diplomi che pubblichiamo si è la donazione di un molino sotto Pinguente in *Laymis* che il patriarca Gerardo di Aquileja faceva al monastero di Benedettini di S. Pietro del Carso di Buje, o di Montren, ed è dell'anno 1125, del quale vidimo la chiesa dissacrata e convertita in usi profani. Nel quale diploma rileviamo la voce *Laymis* che equivale alla vallata del Quieto, dacchè la stessa voce troviamo in altre carte indicante la parte della vallata che sta più prossima al mare. Se non andiamo errati dovrebbe indicarsi *lame* o fosse di fiume. Nel codice Madonizza non si registra il diploma con cui lo stesso monastero di S. Pietro veniva dato a quello di S. Nicolò del Lido di Venezia, ma od il trascrittore non s'ebbe sott'occhio, o più esattamente non lo registrò fra le carte spettanti ai beni siti per en-

tro la diocesi di Capodistria, e fu posto in altra raccolta. Quel diploma è noto, e forse non passò in originale al monastero del Lido.

Avvertiamo che l'espressione usata dal patriarca dicendo di Pinguente *nostro castello*, non accenna già al dominio marchesale dei patriarchi sopra l'Istria intera, il quale essi non ebbero che nel 1202; ma accenna al dominio baronale che i patriarchi avevano in Pinguente fino dal 1102. Nel quale tempo un Volrico marchese d'Istria aveva fatto dono alla chiesa d'Aquileja di tutta la Vallarsa, da Finale o Bogliuno fino al lago, aveva donato Pinguente e le castella dintorno, Rozzo, Colmo e le altre, aveva donato tutto il tratto di Carso che dalle prossimità di Cittanova e di Buje s'estende per l'altipiano fino al castello che oggidì dicono Sdregna e che allora dicevano. Così che tanto Pinguente, quanto il monastero di S. Pietro di Montren stavano su terra patriarcale.

I patriarchi non erano pel possesso di queste baronie (altre ne avevano ancora) emancipati dal potere marchesale, o perciò costituiti in potere (di baroni maggiori; ma i privilegi conceduti alla chiesa di Aquileja da Carlomagno, confermati dai suoi successori, sottraendo le terre di quella dalla giurisdizione bassa, ponevano i patriarchi in tale posizione da avere abbastanza poteri; ciò che a nostro avviso, come nel Friuli così nell'Istria agevolò loro la via a divenire duchi del Friuli, marchesi dell'Istria.

Il terzo diploma è la donazione che nel 1177 certo Bernardo fa al monastero di S. Apollinare di Oltra o di Gasello, di una sua vigna in *Bebuselo* (l'odierno Rebusese come pare) per occasione che desso passava al servizio del monastero medesimo, e dal quale oltre il vitto si riprometteva anche il vestito. Aderivano alla donazione la moglie e la suocera del donante, il quale aveva anche figlie. Non faccia meraviglia il vedere nominata nella carta la figlia di un prete, nè si inferisca da ciò che il clero potesse ammogliarsi; in Trieste abbiamo in due illustri famiglie la testimonianza che due vescovi ebbero figli legittimi; anzi il primo registrato nel libro dei battezzati del duomo, è un bambino Bonomo battezzato dal proprio avo paterno, il vescovo Pietro Bonomo; di un vescovo di Capodistria sappiamo che avesse avuto moglie; ma di tutti era ciò mentre non erano ancora ascritti alla milizia di chiesa, ed erano vedovi quando diedero il loro nome nell'albo dei clerici e quando ebbero gli ordini sacri.

Diamo il quarto documento meno per la sua antichità (è del 1192) di quello che per contenere i patti delle locazioni, allora come pensiamo in uso, e per l'ignoranza crassa di lingua del Tabellone Aymo che lo rogò, il quale non era nodaro, ma semplice scrittore o registratore. Dobbiamo pur dirlo che nelle migliaia di carte istriane e di tutti i secoli fino al chiudersi del prossimo passato non ci è accaduto di vedere tanta ignoranza; e così potessimo dire di tempi più vicini, le cui carte strambalate avremmo raccolte in copia se l'indignazione non fosse stata maggiore del motivo a ridere; intendiamo della campagna. E ben possiamo supporre che il Tabellone Aymo, se mai rimproverato di quello scritto, abbia addotto a difesa della propria ignoranza, l'ignoranza che

nesso attribuiva agli altri, dicendo avero dovuto scrivere così per essere compreso dagli altri, includendo in questo numero anche l'abate Matteo. Nessuno creda che la lingua usata dal Tabellone Aymo sia testimonio della condizione della lingua latina in Istria nel secolo XII; però è testimonio, e bello, che in quel tempo la lingua latina era la lingua nobile, ma altra era la lingua parlata dal volgo, ed a riconoscerlo quale si fosse, è sufficiente leggere il diploma supponendo ignorare il latino all'infuori di qualche voce e frase come le sa il volgo e col solo aiuto dell'odierno idioma, o dialetto.

Le tre piovine di vigna a S. Apollinare erano in estensione pari a circa tre jugeri austriaci, anzi dicendo esattamente una piovina corrispondeva ad un eredio o due jugeri romani pari a 1474 tese viennesi, mentre un jugero per facilità di calcolo fu prescritto di 1600 tese; le tre piovine sarebbero eguali a mezzo maso, solito in antico per l'Italia. La capacità delle pluvine l'abbiamo calcolata secondo le risultanze avute in tre distretti in Trieste cioè, in Pirano, in Cittanova però dobbiamo confessare che le ricerche fatte sull'antica metrologia dell'Istria hanno duopo di migliori lavori. Imperciocchè due dottrine sono anche in questo ramo, l'una del volgo, costante sì, però incerta nelle manifestazioni; l'altra che è di quelli che professano sapere o per istituzioni o per esercizio di mansioni, ma questa è spesso straniera, ed accolta come si accoglie cose altrui, peggio se questa dottrina anzi che a ragione nota si basa unicamente sul convenzionale, questo stesso non bene certo. Durante il governo veneto si adottarono in Istria misure di altri luoghi, non però sempre della dominante. Alle pline si sostituirono altre misure di superficie però svariate così che figurano i *campi*, le *mezzene*, le *giornate* or di *compasso* or di *arare*, variando nella misura, p. esempio da 420 tese fino a 1368,88 come unità di misura. Una plina di Capodistria fu detta in progresso di tempo *campo*, ma fu questa soltanto una variazione di nome, o variazione di capacità? Il campo di Capodistria lo lessimo corrispondere a 560 pertiche pari a tese 878,243 di che dubitiamo. L'uniformità dei pesi e misure fu dalla civiltà romana riconosciuta per necessità e necessità il riportare e queste e quelle ad un modulo primitivo che non fosse convenzionale; il medio evo senza riconoscere questa necessità durò nel sistema precedente cui nè sapeva, nè aveva in Istria; occasione di sostituire altro; dal che siamo persuasi che nel 1192 le pline fossero uniformi in quanta è l'Istria; più tardi vennero i cangiamenti i quali per essere svariati da luogo a luogo, manifestano non essere venuti in uso in forza di legge generale.

La locazione viene fatta a metadia del vino e dell'olio, le altre frutta sembra fossero in pieno godimento del conduttore seppure altri frutti dava quella vigna olivata; però il terreno aveva bisogno di tempo per portare frutti di tre anni cioè, pei quali l'abate dava al conduttore venti soldi, e non percepiva frutto alcuno dalle terre.

Altro diploma abbiamo letto nel *codice Madonizza*, dell'anno 1337, del quale daremo altra volta l'apografo. Contiene la concessione di un terreno paludoso al Risano, che il comune di Capodistria fa a certo tale per convertirlo in saliera. L'investitura veniva data senza corrisponsione alcuna di prezzo adale, verso pagamento della decima del sale al comune di Capodistria, e verso obbligo di portare le angarie del comune, anzi provvedendo che i futuri possessori privilegiati forse per la persona loro, estendessero il privilegio alla nuova saliera, od altrimenti ne pretendessero esenzione. L'investitura veniva fatta a titolo di proprietà piena e libera, così che nessun dominio diretto, od alto veniva riservato al comune. Dalla carta apparisce che il podestà Leonardo Mocenigo al quale era stata fatta la domanda fosse incerto se avesse poteri sufficienti ad aderirvi, però consultato il libro delle riformazioni degli statuti, e propriamente quella parte che fu presa a tempi del suo predecessore Giovanni Morosini (il quale fu nel 1325) sentito il socio suo Bartolo Biancolini da Rimini, e gli ufficiali del comune, diede l'investitura implorata. Il quale potere di investire di terreni da convertirsi in saliere marine non proveniva già da un diritto di privativa finanziaria il quale o sarebbe stato del patriarca o del Principe veneto che si pose in suo luogo; ma il diritto di dare investita era emanazione del *dominio* che competeva al comune, in forza del quale i terreni deserti, i terreni di nuova naturale formazione erano del comune. Altrettanto era in Trieste. Non ci è poi mai accaduto di vedere in qualche carta neppure indizio che il sale marino fosse privativa del marchese nè comparisce punto fra i redditi della sua camera, nè in Trieste fra i redditi della camera vescovile. L'arte di estrarre il sale dall'acqua marina non è nuova nell'Istria, però pensiamo che neppure ai tempi dell'impero romano, il sale di mare fosse privativa dello stato od oggetto tassabile, come erano le saliere di monte. La decima era corrisponsione per la proprietà del terreno; diffatti anche in Trieste non da tutte le saline si esigeva, non da quelle fatte su privata libera proprietà. A' tempi romani il sale non era neppure uno di quei prodotti, i quali per obbligo di provincia dovevano cedere a richiesta dello stato a prezzi ragionevoli dai provinciali. L'arte in Istria era antica; non citeremo l'epistolario di Cassiodoro là dove parla delle saliere nell'estuario veneto, sebbene spontaneamente si venga a credere che quanto si faceva nell'estuario veneto, assai più facilmente si poteva fare alle spiagge istriane; difatti i Veneti, avuta l'Istria in dominio; preferirono, il sale di questa provincia. Ma citeremo all'invece il diploma del vescovo Eufrazio di Parenzo dell'anno 543 col quale esso vescovo fa dono al clero parentino della terza parte delle saliere che aveva sull'isola dei Brioni, ove lungamente durarono, ed ove una valle conserva tuttodì il nome di Val Saline.

(Continua).

Anno 1177.

Die XXV. Exeunt. Jan. Indict. VIII
presso la chiesa di S. Appollinare di Gaselo.

Bernardo di assenso della moglie e della suocera, dona al Monastero di S. Nicolò del Lido, una vigna posta in Rebuselo, perchè lo accolgano in servizio del Monastero di S. Appollinare.

(Dal Codice Madonizza.)

In nomine Dei eterni. Regnante Domino nostro Federico Imperatore. Anno Incarnationis Domini, millesimo C. septuaginta VII. die. XXV. exeunte mensis Januarii. Indictione VIII.

Ego Bernardus, cupiens ire ad monasterium Sancti Apolenaris, et ibi pro anima mea servire per consensum socere mee, et uxoris mee iterum consentientes in testimonio honorum hominum, volo dare vineam meam de Rebuselo, ad domum Sancti Apolenaris, et facere firmam cartulam, coram bonis hominibus; de ipsa vinea tibi Wigelmo priori, et tuis successoribus poste venientibus firmatur uno latere in vinea, Andrea Casso, et alio latere firmatur in vinea Martino Verboten. Et firmatur in vinea de Avundancia filia Vitalis presbiteri. Quarto vero latere firmatur in aquario latere parumper de sua vinea, quam dedit filiabus suis, ut potestatem tam habeat Domus Sancti Apolenaris de predicta vinea semper habendi tenendi, gaudendi, quicquid ei placuerit faciendi ut locutum est; et promissum quod vos Dominus Wigelmus qui nunc estis prior, ut si contigerit alii post vos venientes, sit notum de me, ut curam de me habeant de victu et vestimento ad suum posse. Et ego libentius in domo servire valeam. Quod si quocumque tempore, ego ipse Bernardus, vel uxor mea, aut filie mee, vel propinqui mei, aut extranei quecumque persona hominum, que contra hanc nostram cartulam, ad rem pietate factam per aliquod ingenium corrumpere, aut molestare voluerit; Ego Bernardus non warenta- vero sic compositurus Domui Sancti Apolenaris auri libras · I · hec cartula securitatis stabilis permaneat, audita sub porticu Grimaldo de Auria, ante Ecclesiam.

Signum manus Bernardi qui hanc cartulam securitatis et firmitatis scribere rogavit.

Signum manus Almerici T. T.

Signum manus de Ana T. T.

Signum manus Ambrosi Johannis T. T.

Signum manus Petri filio Mauri supradicti T. T.

Ego Albertus Notarius publicus rogatus a Bernardo, manu mea propria, hanc cartam subscripsi et corroboravi.

Anno 1072.

Mese di Maggio, Capodistria.

Prete Remedio dona di consenso del Vescovo di Trieste Adalgero, la chiesa di S. Apollinare di Gazello colle terre e possessi suoi, ed il Vescovo rinuncia al diritto di consacrazione della chiesa e degli altari, riservato però a lui il potere di castigare.

(Da Codice Cartaceo del Nob. Sig. Nicolò de Madonizza da Capodistria. Pubblicato anche dal Carli nell' Appendice alle Antichità Italiane.)

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi.

Anno ab InCarnatione quidem Redemptoris nostri millesimo septuagesimo secundo, mensis madii. Actum in Civitate Justinopoli. Et quoniam ego quidem Remedius, per consensum Adalgerio Sancte Sedis Tergestine Ecclesie episcopo, et per consensum Johanne Advocato nostro, do, et dono atque concedo Tibique Zeno Abbati de Sancto Nicolao, et In Ecclesia tua, que est posita in littus de porto rivoalto de Venetia, et omnes tuos successores, hoc est Ecclesia mea de Sancto Apolenaris martyris Christi, vineis, et olivis, et terris araticiiis, cum Introitu et exitu suo de proprio, que est in loco qui vocatur gasello. Ab uno latere firmat in vinea Johane buticio, Ab alio latere firma in terra que fuit Amantinus Judice, a tertio vero latere, firma in vinea de fraternitate de Sancto Justo. A quarto quoque latere firmat in terra, que fuit bona de Waltramo. Et insuper dono vineis cum olivis, que est posita in loco qui vocatur Arafelis dicte proprietatis. Et in ultra, si Dominus vivere me voluit, et ego aquistare potero vineis, terris, olivis, casis, sint a die presente in ipsa suprascripta Ecclesia Sancti Apolenaris, ad jus et dominium Sancti ecclesie Nicolai. De qua vero d . . . ipsa suprascripta Ecclesia, et terris, vineis, olivis, et de omnia que superius leguntur, et quantumcumque infra ipsis designatis lateribus mihi pertinet: trado cartam traditionis tibique Zeno Abbati de Monasterio Sancto Nicolao, et omnes tuos successores, potestatem habendi, tenendi, fruendi, comutandi, usque inperpetuum possidendi, liberam ac firmissimam vobis ex inde in omnibus tribuo potestatem, pro Dei timore, et remedium anime mee. Et, quoniam ego quidem suprascriptus Adalgerio sancte sedis Tergestine Ecclesie episcopo, una per consensum ipso suprascripto Johanne avvocato meo concedo et dono illi predicto monasterio Sancti Nicolai, quicquid mei mysterii pertinet mihi, hujus ecclesie predicti Sancti Apolenaris, pro redemptione anime mee, hoc est consecrationem ejus Ecclesie cum suis altaribus, tantum intromitto. Si aliquis clericorum, custodiens hunc predictum locum, perpetrat aliqua illicita, in nostra sit potestate corripere atque emendare. Sed hec omnia pre-

dicta, idest consecrationem Ecclesie et altarium, ita concedo et largior ei, ut nec ego nec aliquis successorum meorum, aliquam molestiam, vel debitum imponere debeamus dicto Abbati, vel suis successoribus, vel etiam suis subjectis Monachis ab eis missis ad locum custodiendum. Sed imperpetuum defensare et auctorizare, et in omnibus auxilium dare.

Si quocumque tempore, ego predictus Adalgerius Episcopus, vel aliquis successorum meorum, et Remedius similiter presbyter, vel aliquis heredum meorum, vel propinquorum meorum, nec non extraneis, vel aliqua submissa persona hominum, qui contra hec nostre traditionis cartam ire temptaverit, aut per aliquod vis ingenio corrumpere, aut molestare presumpserit, sit compositurus, tibi que predicto Zeno Abbati de monasterio Sancti Nicolai, vel ad tuos successores, auri libras decem. Et hec nostre traditionis Carta, in sua permaneat firmitate. Actum in Civitate Justinopoli, die et rege vel Indictione suprascriptis feliciter.

Signum manus Adalgero.

Signum manus Remedius presbyter qui hanc traditionis Cartam scribere rogaverit.

Signum manus Johanne Avocato eorum conscientiens.

Signum manus Walperto loco posito T. T.

Signum manus Cadullo Judice T. T.

Signum manus Bertaldus filius Albini loco posito T. T.

Signum manus Andreas Gener gacizo T. T.

Signum manus Waltram filius Anto T. T.

Ego Basilius Notarius qui hanc traditionis cartam manu mea scripsi atque firmavi.

Anno 1192.

Nella Casa di S. Apollinare di Gasello presso Giustinopoli.

Matteo Abbate di S. Nicolò del Lido di Venezia, dà in affitto tre pluine di terreno.

(Da Codice cartaceo del nob. Sig. Nicolò de Madonizza.)

In nomine Dei eterni · Regnante Domino nostro Henrico Imperatore · Anno Incarnationis domini millesimo centesimo nonagesimo secundo. Indictione undecima. Facta in domo Sancti Apolenarii.

Ego Domino Mattheo Abbas Monasterii Sancti Nicolai de Venecie, cum Avocato nostro Domino Vido Nobis consenciente, facio chartulam securitatis Tibi Martino de la porta, et haeredibus tuis. Hoc est de tres pluinas de vinea a Sancto Apolenarj, quas ego Domino Mattheo Abbas, debeo mittere vobis cum meis expensis, et super istas pluinas, debeo vobis dare soldi per omnia vinti. Et tu Martino de la Porta, debes istas pluinas bene laborare tres fiadas per annum, finatantum quod vinea debet portare: Et postquam vinea portat, debet laborare secundum usum terre. Et debes dare medietatem de vino, et de olivas at Domino Mattheus Abbas, et ad suos monicos. Et si ego Martinos de la porta, sicut istum scriptum manifestat, si bene non laboravit, aut si virtute Dei venit super me, quod ego non possum laborare cum meo bene, debeo facere laborare. Et si ego non faceritis debeo subjaceritis at domino Mattheus Abbas et ad suos monicos, auri libram unam. Finatantum quod vinea potes portare. Et postquam vinea non potest portare, vinea et terra revertat ad domum suam. Et si ego domino Mattheo Abbas, aut monicos suos, aut antecessoribus meis post me venerit, super isto scripto volo dicere per aliquod ingenium, sciant composituras tibi Martino de la Porta, aut cui dimitere voluit, auri libram unam. Hec cartulla segura stabilis permaneat.

Facta in Curte Sancti Apolenarj.

Signum manus Domino Mattheo Abbas, et Martino de la porta. Rogo tectes Ingalpret Gastaldiono, et Urso de Gisperga et filio ejus Regimaro. Isti sunt tectes.

Ego Aymus tabellio rogatus de domino Mattheo Abbate, et de Martino de la porta, qui hanc cartullam securitatis, manu mea scripsi et roboravit.

Anno 1125.

Indizione III.

Patriarca Gerardo d' Aquileja dona al Monastero di S. Pietro del Carso presso Buje, un suo molino presso Pinguente.

(Da Codice Cartaceo del nob. Sig. Nicolò de Madonizza da Capodistria, pubblicato anche dal Carli nell' Appendice alle Antichità Italiane.)

In nomine Sancte et Individue Trinitatis. Anno Incarnationis dominice, Millesimo Centesimo Vigesimo quinto: Indictione Tertia: No-verit omnium Christi fidelium, tam presentium, quam futurorum Posteritas, Qualiter ego Gerardus Aquilegiensis Patriarcha, Considerans cum infirmitate et fragilitate humane nature, stabilitatem retributionis eterne, Proposui, et Statui mecum, Commissas mihi Ecclesias, pro tempore et loci qualitate sublevare, et de sinu matris filiarum necessitatem, sustentando adiuvere: Ut ecclesia ergo mea discreta dispensatione redimatur, decrevi quoddam molendinum, juxta castrum nostrum Pinguentum sicut et in Laymis situm. Monasterio Sancti Petri Apostoli in Carso dare ad precem humili fidelis nostri Otonis, illius loci religiosi Abbatis, pro Traditionis carta et nostri impressione sigilli confirmare. Concedimus igitur et damus supradicte Ecclesie S. Petri de Carso, molendinum quod videbatur habere Martinus Presbiter de Pinguente. In Laymis proprietario jure, quatenus Abbas, sui que successores in futurum. Ibi Deo et Beato Petro servitium sustentationis, pro qualitate discretionis distribuere. Siquis vero, huic nostro operi misericordie contraire (quod non credimus) temptaverit, vel violare non timuerit, Deus omnia continens, omnia providens ipse dijudicet. Hanc quoque nostre donationis largitatem corroborare volentes, subtus nostri sigilli impressione, insigniri jussimus.

Ego Gerardus Dei gratia Aquilegiensis Patriarcha propria manu subscripsi.

T. T. . . . Prepositus Civitatis hujus rog. testis. Meinardus advocatus. Johannes Vicedominus. Warcentus de Titian Corvono de Carisaco. Joannes de Castilir. Valsonus Jona de Aquilegia. Bertoldus Venricus de Osopo. Anselmus Cappellanus Regis.

Ego Johannes Magister Scholarum Aquilegie rogatus scripsi hanc notitie cartam et scriptum tradidi.